

TRIBUNALE di TREVISO





Il Tribunale, composto dai magistrati: Presidente rel., est. dott, Antonello Fabbro dott. Bruno Casciarri Giudice dott.ssa Elena Rossi Giudice ha promunciato il seguente DECRETO promossa con ricorso ex art. 98 L.F. nella causa depositato in data 21/2/2014 DA (Avv. ti CONTRO Fallimento di srl in liquidazione (Avv. Giudice Delegato: dott.ssa curatore dott. In punto: opposizione allo stato passivo. Il Tribunate, letti gli atti di causa, vista la documentazione allegata dalle parti, sentito il Giudice Relatore, premesso che: ha proposto opposizione contro il decreto il signor con cui il Giudice Delegato lo ammetteva al passivo del fallimento srl in liquidazione per l'importo di euro 179.130,19

in chirografo, negando il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c.;

l' opponente allega di essere coltivatore diretto, come risulta dalla visura camerale, che coltiva il fondo con lavoro prevalentemente proprio o dei propri familiari e con forza lavoro manuale impiegata quantitativamente superiore all'utilizzo di macchinari, che una parte dei terreni vengono lavorati al fine di ricavare il foraggio da destinare all'alimentazione degli animali, mentre i liquami provenienti dagli allevamenti vengono destinati alla concimazione dei terreni, che non ha altri redditi oltre a quello agrario, che non ha dipendenti, che il credito costituisce il corrispettivo della vendita di bovini da macello;

- chiede ammettersi prova per testi a conferma di quanto allegato;

resiste il fallimento deducendo che difettano la qualità di piccolo imprenditore e la prevalenza del lavoro proprio rispetto agli investimenti, come si desume dalla notevole entità degli acquisti e importazioni effettuati nell'esercizio dell'impresa e dall'enorme numero di bovini allevati, che inoltre difetta il collegamento funzionale tra il fondo e l'attività di allevamento del bestiame.

RITENUTO CHE

2) Il fallimento evidenzia che il nell'anno 2012 ha effettuato acquisti e importazioni nell'esercizio dell'impresa per euro 5.924.675,80 e che i bovini allevati ammontano a 2.692 unità, come risulta dalla dichiarazione dei redditi (doc. 6 di controparte);

Osserva moltre la procedura che il raffronto tra il valore degli asquisti elfettuati (curo 5.924.675,00) e il volume d'affari dichiarato (curo 5.486.714,00), risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2012 dimostra che il valore delle prestazioni svolte dal mon è prevalente rispetto al costo delle merci e agli investimenti fatti;

•
4) Tali dati, peraltro documentali, non sono contestati dall' opponente e portano ad escludere che il suo lavoro sia prevalente sul capitale investito. In uno con i dati obiettivi evidenziati dalla curatela, porta
necessariamente a tale conclusione la considerazione che è impossibile che una sola persona, per quanto abile ed esperta, possa accudire una simile quantità di animali senza avvalersi di macchinari sofisticati e costosi;
5) difetta altresi la prova che del collegamento funzionale tra il fondo e l'attività, posto che il non ha provato, né chiesto di provate,
che il prodotto della coltivazione del fondo costituisca l'unica o quantomeno prevalente fonte di alimentazione degli animali
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano como in dispositivo, tenuto
conto della sostanziale coincidenza tra fasc introduttiva e decisoria nonché
della mancata documentazione di spese imponibili specifiche, che si ritengono quindi assorbite nelle spese generali.
P.Q.M.Q
Il Tribunale, definitivamente prorunciando sulla causa di cui in epigrafe.

II T rigetta la domanda, a rifondere al fallimento di condanna liquidazione le spese del procedimento, che liquida in euro 4.000,00 per compenso, euro 3,54 per anticipazioni, oltre a spese generali pari al 15% del compenso, cp e iva come per legge.

Treviso, cost deciso nella camera di consiglio del

17 giugno 2014

Il Prosidente estensore

Dott. Antonello Fabbro